

## MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS .....	2
------------------------------------------	---

## **21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS**

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero delle Attività Produttive.

Come stabilito dall'art. 8 commi 1 e 2 del decreto 26 settembre 2001, è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas, con funzione consultiva del Ministero stesso ed avente i seguenti compiti:

- formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza;
- individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza;
- formulare proposte per la definizione delle procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
- effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del Gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, il Comitato provvede inoltre a predisporre la procedura che individua termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di interruzione/riduzione dell'approvvigionamento di gas per il sistema nazionale ed a proporla per approvazione al Ministero delle Attività Produttive - come previsto all'Articolo 8.4 del Decreto 26 settembre 2001 - ai fini della relativa adozione, così da stabilire anche in questo caso le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definire i relativi obblighi di sicurezza.

Il Trasportatore, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza di cui all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo e per quanto di sua competenza, si attiene alla procedura di emergenza gas di cui sopra.